



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prot. n. 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 12 DI DATA 26 Febbraio 2016

OGGETTO:

Revoca della gara d'appalto finalizzata all'individuazione, ai sensi dell'art. 50 comma 4 della LP 26/1993, del concessionario di lavori pubblici cui affidare la Realizzazione/gestione del "Collegamento Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240".

IL DIRIGENTE GENERALE

Evidenzia che:

-con propria determinazione n. 93 di data 18.10.2013 ha avvocato a sè, ai sensi della lettera "c" del comma 1 dell'articolo 11 del DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg, la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione del Collegamento Loppio – Alto Garda sulla SS 240" e contestualmente ha approvato gli atti costituenti il progetto preliminare dell'opera ed il relativo schema del bando di gara;

-lo strumento giuridico-amministrativo scelto – allora – dall'Amministrazione provinciale per progettare, eseguire i lavori del Collegamento Loppio - Alto Garda e garantirne la futura gestione (consistente nell'intera tratta stradale compresa tra il casello autostradale A2 di Rovereto Sud ed il Km. 106,848 della SS 45bis Gardesana Occidentale) è stata la concessione di lavori pubblici disciplinata dagli articoli 49 e seguenti della LP 26/1993.

Nello specifico: la scelta del contraente doveva essere attuata con procedura ristretta e il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 4 della LP 26/1993, doveva essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 39 comma 1 lett. b) LP 26/1993.

Per l'affidamento del contratto di concessione in discussione, in esecuzione della determinazione sopraccitata, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha indetto la procedura ristretta ai sensi degli art. 31 e 49 della L.P. n. 26/1993.

Le imprese interessate potevano presentare domanda di partecipazione alla gara ristretta entro il termine finale del 18.03.2014 (ore 12.00).

La procedura, oggi, è ferma a questo stadio ovvero a una fase inidonea a produrre effetti pregiudizievoli, sulle prerogative dei soggetti che hanno dichiarato di aver interesse ad essere invitati in gara per presentare un'offerta.

Gli atti compiuti dall'Amministrazione, pertanto, non hanno inciso né lesa alcuna situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela risarcitoria.

Nel corso dell'anno 2014-2015 la Giunta provinciale ha dovuto rivedere le proprie scelte in tema di programmazione degli investimenti per la viabilità dovendo contrarre, in vista della pianificazione degli stessi per il biennio 2016 – 2018, ulteriormente le risorse finanziarie già stanziata a inizio legislatura.

In vista dell'applicazione delle norme per l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, particolare attenzione è stata posta nella valutazione degli investimenti, anche già programmati, e della relativa sostenibilità in termini di equilibrio di bilancio e di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, anche relativamente ai flussi di cassa.

Con questa necessità la Giunta provinciale con la deliberazione 27.04.2015 n. 666, approvativa il "Programma di gestione 2015... sezione obiettivi ... ad integrazione della deliberazione n. 538 del 7 aprile 2015" poneva, in capo al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, come obiettivo specifico in tema di viabilità la

“ridefinizione delle modalità di finanziamento del Collegamento Loppio Busa”; il risultato, atteso entro il dicembre 2015, era la “revisione delle modalità di finanziamento dell’opera e del relativo bando di gara”.

Con deliberazione 30.12.2015 n. 2529 di approvazione del “Secondo aggiornamento del piano degli investimenti per la viabilità (2014 – 2018)”, la Giunta provinciale dava contezza della mutata situazione evidenziando che

“- in vista dell’adeguamento del Piano degli investimenti per la viabilità al nuovamente mutato quadro finanziario, è stato necessario, in coerenza con gli obiettivi di legislatura e sulla base della valutazione e comparazione degli interessi pubblici da soddisfare, riconsiderare l’ordine delle priorità d’intervento anche con riferimento ad opere pubbliche già previste nelle precedenti programmazioni;

...

- la situazione di decrescita finanziaria ha indotto l’Amministrazione a rinnovare la valutazione dell’interesse pubblico che originariamente supportava le scelte operative già effettuate soprattutto con riguardo all’intervento denominato “Realizzazione del Collegamento Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240..”.

Da ciò traeva le doverose conseguenze ovvero che:

“per l’intervento “Realizzazione del Collegamento Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240”, è stata, prospettata e valutata una nuova soluzione tecnica e finanziaria per la realizzazione dell’intervento, diversamente da quanto indicato nella delibera n. 920 di data 17/05/2013 e s.m.. Per la realizzabilità di essa, non conforme ormai alla scelta della concessione di lavori pubblici, si propone la revoca dell’appalto e il disimpegno delle somme precedentemente subimpegnate e impegnate e la conseguente riprogrammazione dell’intervento nel presente piano per complessivi euro 126.000.000,00=, di cui euro 76.000.000,00 direttamente finanziato dalla PAT, euro 40.000.000,00 con risorse reperite sul mercato finanziario ed euro 10.000.000,00 per “Cessioni di beni immobili a titolo di prezzo” ai sensi dell’art. 30.1 della L.P.26/93”.

La deliberazione rinviava al Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, la formalizzazione della revoca della procedura di gara precedentemente prevista tramite la “concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 49 ss della LP 26/1993”.

In attuazione dell’obiettivo fissato dalla Giunta provinciale, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha elaborato un’alternativa soluzione progettuale preliminare - ancora di massima - in ordine alla realizzazione del nominato collegamento “Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240”; in particolare ne ha previsto la suddivisione in interventi funzionali, in ragione delle effettive disponibilità di bilancio stabilite con la manovra finanziaria approvata con L.P. 22/2014.

Tanto premesso, rilevato che:

- con la deliberazione 30.12.2015 n. 2529 la Giunta provinciale ha confermato l’attualità dell’interesse pubblico a realizzare, seppur con modalità progettuali, operative ed esecutive diverse da quelle originariamente programmate, il “Collegamento Loppio - Alto Garda sulla S.S. 240”;

- il riesame e, quindi, la rinnovata valutazione da parte della Giunta delle modalità tramite cui il collegamento in parola si farà sono imputabili alle sopravvenute esigenze di ripartizione delle risorse finanziarie;

- l'Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti;

- la procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici è ferma a una fase inidonea a recare pregiudizio alle aspettative - di mero fatto - di chi ha dichiarato di aver interesse ad essere convocato in gara per presentare un'offerta;

- dette aspettative non sono, per la ragione soprindicata, meritevoli di tutela risarcitoria;

e visti:

- gli atti amministrativi menzionati nel presente provvedimento;
- l'art. 21- quinquies della L. 7.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.P. 10.09.1993 n.26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";

DETERMINA

1. di revocare, per quanto indicato in premessa, la propria determinazione n. 93 di data 18.10.2013 con conseguente ritiro degli atti di gara relativi della progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione del Collegamento Loppio – Alto Garda sulla SS240";
2. di dare atto che la procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici per l'opera soprindicata è ferma alla fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara ristretta il cui termine finale era fissato al 18.03.2014 (ore 12.00);
3. di dare atto, altresì, che gli atti compiuti dall'Amministrazione sino a tale momento non sono idonei a causare, ai soggetti che hanno dichiarato di aver interesse ad essere invitati in gara per presentare un'offerta, pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria;
4. di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per i conseguenti atti di competenza;

5. di dare atto che le somme subimpegnate e impegnate con la determinazione n. 93 di data 18.10.2013 sono già state disimpegnate con deliberazione n. 2529 di data 30.12.2015.

FN

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaello De Col

